

TRIBUNALE DI ROMA

VII SEZIONE CIVILE

Il Giudice a scioglimento della riserva assunta nel proc. n. 50572/11 R.G., letti gli atti e le note autorizzate, rileva quanto segue.

La società CAMENE SPA è affittuaria dell'immobile sito in Roma, piazza dei Sanniti n. 9/A, in forza del contratto stipulato in data 15.12.2010, registrato il successivo 12.1.2011. Si tratta di uno stabile necessitante di lavori di manutenzione/ristrutturazione che erano in corso il 15 aprile 2011, quando una moltitudine di persone vi aveva fatto ingresso estromettendone gli operai che in quel momento stavano lavorando per conto della CAMENE SPA.

La società ricorrente ha invocato la tutela possessoria contro una pluralità di soggetti ritenuti, a diverso titolo, co-autori dello spoglio ed occupanti abusivi:

Alzetta Andrea, Panzino Simona, Carmosino Christian e Guzzanti Sabina venivano indicati quali co-autori materiali dello spoglio, anche in base a loro dichiarazioni pubbliche;

Zingaretti Nicola, nella sua qualità di Presidente della Provincia di Roma, era indicato quale co-autore morale dell'azione per aver espresso, subito dopo di essa, il suo sostegno, al pari di Marcucci Dario (Presidente del III Municipio capitolino), di Monticelli Luciano (assessore comunale), di Gasperini Dino, di D'Elia Cecilia.

Si sono costituiti i resistenti, ad eccezione di Marcucci Dario e Monticelli Luciano, svolgendo difese tese ad escludere la partecipazione materiale o morale allo "spoglio" dello storico edificio, taluni senza rinnegare l'adesione alla successiva "occupazione" dell'edificio.

L'istruttoria sommaria si compone di documenti (compresi *files* audio e video su supporto informatico) e delle dichiarazioni rese da alcuni dei resistenti.

L'"occupazione" del Cinema Palazzo è un fatto notorio, avendone parlato diffusamente i media e trovandosene ampia traccia anche in Internet. Le stesse parti di questo procedimento non negano il fatto oggettivo dell'attuale occupazione dell'edificio ad opera di una moltitudine di persone.

Va qui premesso che occorre distinguere lo spoglio dalla successiva occupazione dell'immobile, giacché l'azione intrapresa dalla ricorrente (art. 1168 c.c.),

strumentale alla reintegrazione nella detenzione, può rivolgersi esclusivamente nei confronti degli autori dello spoglio; contro gli occupanti abusivi, che allo spoglio risultino estranei, è data l'ordinaria azione di rilascio di un bene occupato *sine titulo*.

E', poi, opportuno richiamare l'ampia giurisprudenza che, in questa materia, esclude il litisconsorzio necessario, nel senso che l'azione può essere intrapresa anche nei confronti di alcuni soltanto degli autori dello spoglio (*ex plurimis*, Cass. civ., Sez. II, 01/12/2000, n.15384) ad eccezione dei casi nei quali l'attuazione dell'ordine di reintegrazione implichi operazioni di ripristino del bene, nel qual caso tutti i comproprietari del bene da modificare sono litisconsorti necessari (Cass. civ., Sez. II, 14/05/2003, n.7412).

Lumeggiati i principi generali che delineano la figura dell'autore "morale" dello spoglio, individuato nel soggetto che, pur non materialmente partecipando all'azione violenta, la abbia ordinata o ispirata ovvero ne tragga un vantaggio diretto, si deve rilevare che l'interesse alla base dell'azione dimostrativa consistente nell'occupazione dell'edificio è di natura politica, non patrimoniale o egoistica: i dimostranti, che ancor oggi occupano l'immobile, contrastano la destinazione che la società ricorrente vorrebbe imprimergli, rivendicando la conservazione della tradizionale vocazione "culturale" dell'ex Cinema Palazzo.

Non ricorre, pertanto, l'ipotesi del "vantaggio" patrimoniale che astrattamente qualifica il contributo dato allo spoglio da chi non ne è materialmente autore.

Resta da sondare la possibilità che i resistenti, indicati come autori morali, abbiano ispirato l'azione contribuendo alla realizzazione dello spoglio. Sulla base delle informazioni acquisite e degli stessi documenti offerti dalla ricorrente può affermarsi che i resistenti indicati come co-autori morali dello spoglio hanno in realtà manifestato l'adesione "ideologica" all'azione degli occupanti soltanto dopo che lo spoglio era stato perpetrato: non può ravvisarsi, pertanto, alcun apporto causale alla perdita della detenzione dell'immobile da parte della CAMENE s.p.a..

Quanto ai resistenti indicati quali diretti autori dell'azione violenta può notarsi quanto segue.

La posizione di Guzzanti Sabina.

Ha dichiarato di non aver partecipato all'azione che il 15 aprile 2011 ha portato all'esclusione degli operai che lavoravano nell'immobile e, abitando proprio in quella zona della città, di aver avuto contezza di quanto stesse accadendo poco dopo, condividendo pubblicamente le motivazioni degli occupanti e partecipando ad iniziative svoltesi nello stabile già occupato. Nei confronti di tale resistente si può, al più, ravvisare un concorso nell'occupazione abusiva, ma non certo una condotta di spoglio.

La posizione di Panzino Simona e di Alzetta Andrea e Carmosino Christian.

Quanto a Carmosino Christian deve prendersi atto della rinuncia alla domanda nei suoi confronti ad opera della ricorrente che non gli ha notificato il ricorso e nulla ha domandato nei suoi confronti nella comparsa di costituzione del nuovo difensore .

Panzino Simona e Alzetta Andrea sono accomunati dall'adesione all'associazione ACTION che sembra aver assunto un ruolo attivo nella gestione dell'occupazione dell'ex cinema Palazzo.

La presenza di Alzetta Andrea presso lo stabile proprio nei momenti nei quali gli operai ne venivano estromessi è affermata dal sommario informatore Angelo Marziali che ha riferito di un ruolo da protagonista di tale resistente il quale, colloquiando con altri, auspicava che gli operai se ne andassero via "con le buone". La versione resa da tale informatore, tuttavia, contrasta con le dichiarazioni rese da Alzetta Andrea secondo cui egli sarebbe giunto presso il cinema Palazzo soltanto nel primo pomeriggio del 15 aprile 2011, a spoglio già perpetrato e su invito degli (altri) occupanti. Va inoltre considerato che il signor Marziali era giunto sul posto dopo che già si era consumato l'ingresso di molte persone all'interno dello stabile, avendo egli riferito di essere stato contattato telefonicamente dagli altri operai che gli avevano riferito dei disordini in corso e di aver raggiunto l'immobile quando già vi entravano persino i bambini.

Occorre tener nettamente distinti gli elementi probatori raccolti in questo procedimento dalle interviste e dalle dichiarazioni pubbliche rilasciate dai resistenti con le quali essi hanno rivendicato l'"occupazione" dell'immobile, concetto diverso dallo spoglio (privazione violenta dell'altrui materiale detenzione).

In tale quadro non assumono senso univoco neppure le dichiarazioni pubbliche di Simona Panzino (*"noi abbiamo deciso di liberare questo posto dall'attività*

*speculativa...*” file n. 2 contenuto nel supporto informatico prodotto dalla ricorrente) in ordine alla sua partecipazione allo spoglio del 15 aprile 2011. Nulla esclude, infatti, che la decisione dell’occupazione sia stata successiva all’ingresso di altri nell’immobile e favorita proprio dalla situazione in tal modo creatasi. Lo strumento del ricorso per reintegrazione, azionato a distanza di alcuni mesi dallo spoglio, non si rivela il più idoneo a risolvere una questione complessa come quella dell’occupazione di un edificio ad opera di una moltitudine di persone. Non sono agevolmente identificabili gli autori dello spoglio; se anche qualcuno di essi venisse individuato con sufficiente margine di verosimiglianza, l’ordine dato nei loro confronti non varrebbe nei confronti degli altri ed in ogni caso non contro gli attuali occupanti che non hanno partecipato all’azione violenta del 15 aprile 2011 e non basano il dominio di fatto sul bene su un atto di acquisto a titolo particolare (art. 1169 cod. civ.).

Il ricorso non può essere accolto; le spese di lite devono essere compensate perché la società ricorrente è stata indotta al ricorso dal perdurare di una situazione illecita in suo danno, senz’altro collegabile anche alle condotte di alcuni dei resistenti i quali ancor oggi contribuiscono al mantenimento dell’occupazione dell’ex cinema Palazzo.

P.T.M.

Visto l’art. 1168 cod. civ.,

respinge il ricorso e compensa le spese.

Roma 8 febbraio 2012

Il Giudice

Nicola Saracino

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
il 8/2/12



IL CANCELLIERE C2  
Dott.ssa M. Antonella Bellizzi